



TRIBUNALE DI PISA
Sezione Procedure Concorsuali

Esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 CCII

Il Giudice, Dott. Marco Zinna, nella procedura di esdebitazione dell'incapiente ex art. 283 CCII presentata dai Sig.ri

Paolo Tripolino (C.F.: TRPPLA65Lo8G348C), nato l'8/7/1965 a Partinico (PA),
[REDACTED] e **Domenico Tripolino** (C.F.: TRPDNC90B11Z112I), nato l'11/2/1990 in Germania, rappresentati e difesi, giusta procura allegata al ricorso, nella presente procedura dall'Avv. Emiliano Scarantino (C.F.: SCRMLN81M28C351U, presso il cui studio e domicilio digitale sono elettivamente domiciliati in Roma alla Via Caio Mario n. ed alla pec: emilianoscarantino@ordi-neavvocatiroma.org

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Premesso che

1. In data 7/3/2022 i debitori hanno depositato presso l'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento della Camera di Commercio di Pisa istanza per la nomina di un gestore della crisi, che è stato individuato nella persona del dott. Filippo Bellucci.

In data 29/8/2023 la debitrice ha depositato con l'assistenza del suddetto gestore della crisi domanda di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 ss. CCII.

2. Con provvedimento dell'8/5/2024 il Giudice ha sollevato d'ufficio la questione dell'ammissibilità della domanda di esdebitazione dell'incapiente di stampo familiare proposta dai ricorrenti ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 e 283 CCI fissando l'udienza del 6/6/2024 con riserva all'esito della decisione

Rilevato e ritenuto che

3. I ricorrenti hanno presentato domanda di esdebitazione di stampo familiare ai sensi del combinato disposto degli artt. 66 e 283 CCI deducendo che il sovraindebitamento ha origini comuni per entrambi i ricorrenti.

Pur consapevoli del dibattito dottrinario e giurisprudenziale avviatosi già nel vigore della previgente Legge Fallimentare, deve ritenersi che, a dispetto della *sedes materiae* in cui è dettata ed inserita la disciplina delle procedure familiari, *id est* all'art. 66 del CCI del Titolo IV del Capo II relativo alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, e della circostanza che l'art. 65 CCI, nell'enucleare le soluzioni alle crisi da sovraindebitamento richiami unicamente le norme del Capo II e del Titolo V, Capo IX e non pure quelle del Capo X, l'ambito di applicazione dell'istituto delle procedure familiari deve ritenersi esteso a tutte le procedure – in presenza dei requisiti di cui all'art. 66 -che coinvolgano le crisi da sovraindebitamento anche se disciplinate in sezioni diverse del CCI come ad esempio quelle del Capo IX e X del Titolo V.

Difatti tutte le procedure di risoluzione della crisi delineate dal CCI, per quanto disciplinate in sedi e contesti diversi, che pure si declinano attraverso sistemi e regole differenti, partecipano di una finalità comune, ovvero, non solo quella di assicurare ai sovraindebitati la possibilità di ripartire, mondati dai debiti, e reintrodursi nel circuito economico (*cd. fresh restart*), ma ancor di più di garantir loro un tenore di vita dignitoso, idoneo tra l'altro ad evitare il rischio che essi facciano ricorso a forme abusive e finanche estorsive di erogazione del credito. Tale finalità può essere meglio perseguita - lo si ripete, pur nella diversità dei sistemi mediante cui si attuano le diverse procedure disegnate dal codice della crisi – mediante la proposizione di un'unica domanda di risoluzione in tutti i casi in cui la debitoria riguardi un unico nucleo familiare oppure discenda da origini comuni. Nella consapevolezza che i membri della stessa famiglia sono avvinti da legami, non solo affettivi, ma anche economici tali per cui, da una parte, le finanze che essi possono apportare a beneficio della procedura sono in parte comuni e comuni sono le spese necessarie per il sostentamento del nucleo familiare, dall'altra, la risoluzione della crisi e la conseguente esdebitazione non può riguardare solo alcuni membri ma deve abbracciare il nucleo familiare nella sua interezza.

La diversità di sedes materie in cui la disciplina delle diverse procedure trova collocazione non può fungere da argomento dirimente al fine di negare l'applicabilità dell'art. 66 CCI a tutte le procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, dacché la diversa collocazione sistematica degli istituti può rispondere anche a ragioni diverse. La disciplina della procedura di liquidazione controllata dettata all'interno del Titolo V subito dopo i capi dedicati alla Liquidazione Giudiziale è presumibilmente dovuto alla vicinanza concettuale tra le due procedure. Del pari la collocazione delle esdebitazioni, disciplinate congiuntamente in un unico Capo X, subito dopo quello dedicato alla procedura di liquidazione controllata, potrebbe essere determinata dall'esigenza di disciplinare unitariamente i presupposti dell'esdebitazione, pur declinata partitamente in due istituti affini, uno dei quali, quello di cui all'art. 282 CCI, discende direttamente, per ordine logico giuridico e sistematico, dalla conclusione della liquidazione controllata.

D'altronde la giurisprudenza si è già pronunciata a favore della presentazione di domande di liquidazione controllata di stampo familiare pur in assenza di un'esplicita conferma legislativa in tal senso (cfr. Tribunale Verona, 6 ottobre 2022; in senso conforme v. anche Tribunale Forlì, 20 ottobre 2022). Tale soluzione dev'essere estesa in via interpretativa anche alla procedura di esdebitazione dell'incapiente in considerazione che essa pure va annoverata tra le procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento di cui all'art. 66, 1° co. CCI e risponde alle finalità di recupero economico e sociale proprie di quelle procedure e che la proposizione della domanda di stampo familiare consente altresì di realizzare una funzione, costituzionalmente garantita, di concentrazione processuale a beneficio non solo della parte ma dell'intero sistema giustizia.

4. La domanda è stata presentata al giudice competente ai sensi dell'art. 27, co. 2, CCII, atteso che la residenza del ricorrente, con la quale si presume coincidere il suo centro degli interessi principali ai sensi dell'art. 27, co. 3, lett. b), CCII, è situata nel circondario del Tribunale di Pisa.

5. La domanda risulta corredata dalla documentazione prescritta dall'art. 283, co. 3, CCII, e segnatamente:

- a) dall'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- b) dall'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- c) dalla copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- d) dall'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare;

La domanda risulta altresì corredata dalla relazione particolareggiata redatta dall'OCC, avente il contenuto prescritto dall'art. 283, co. 4, CCII e precisamente:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

6. Secondo quanto si evince dall'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria condotta dal gestore (cfr. pag. 3 della relazione), il debitore non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità diretta o indiretta, neppure in prospettiva futura, atteso che:

- "Il sig. Paolo Tripolino è lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato [REDACTED] con una retribuzione mensile lorda di 1.500. Tripolino percepisce anche un assegno mensile lordo nel 2021. [...] Il sig. Paolo Tripolino non risulta avere altre entrate a parte quelle indicate né risulta avere proprietà immobiliari. Per quanto riguarda altri beni lui intestati si rileva una autovettura utilitaria Peugeot immatricolata nel 2009, di modesto valore, per altro gravata da fermi amministrativi e s crediti futuri, data la liquidazione del TFR accantonato in relazione al rapporto di lavoro, ancora pendente, [REDACTED]. Il figlio, Domenico Tripolino risulta attualmente privo di occupazione."

7. Il gestore della crisi ha accertato che le spese indicate dal debitore come necessarie

per il proprio sostentamento e per la corresponsione dell'assegno di mantenimento in favore del figlio, per un importo complessivo pari ad euro 1.7000 al mese per il Sig. Paolo Tripolino ed euro 900 per Domenico Tripolino, sono tutte spese correnti riconducibili a bisogni essenziali ed al minimo vitale assolutamente impignorabile, il quale comunque non può essere ricompreso all'interno del patrimonio liquidabile, e sono altresì da ritenersi congrue in rapporto alle più aggiornate rilevazioni statistiche Istat (cfr. pag. 4 della relazione in atti).

8. Il gestore ha accertato che quanto al mutuo con BNL del 2011 ed al finanziamento Italcredit del 2019 con cessione di parte dello stipendio, ai fini della concessione del finanziamento, non ha tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile (cfr. pag. 9 della relazione).

9. Non risultano essere stati compiuti atti in frode ai creditori.

10. L'esame della domanda e dell'allegata relazione del gestore della crisi permette di formulare un giudizio positivo in ordine alla meritevolezza dei debitori e di escludere ogni forma di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.

Secondo quanto riportato nella suddetta relazione (cfr. pag. 7), infatti, "L'acquisto dell'abitazione in Calcinaia, tramite un finanziamento quasi pari al prezzo necessario, nel 2011, costituisce immediatamente un impegno importante per la famiglia. Le entrate economiche quelle del padre e quelle del figlio Domenico. Gli altri due figli non risulta abbiano mai avuto stabili occupazioni, né altre fonti di reddito. Neanche la madre ha mai avuto stabili occupazioni, negli anni ha svolto per lo più mansioni domestiche, a parte alcuni brevi contratti di lavoro a tempo determinato [...] esposizione ha quindi una formazione pluriennale, le difficoltà finanziarie si concretizzano già nel 2013 quando viene interrotto il rimborso del mutuo. [...] I finanziamenti via via ottenuti risultano molto onerosi, probabilmente poco ponderati nella valutazione della capacità di rimborso e di una normale pianificazione familiare.". Il Gestore sottolinea che la situazione familiare è venuta a mutare dopo che l'immobile familiare è stato venduto all'asta nell'ambito dell'esecuzione immobiliare R.G.E. 294/2016 ed, ulteriormente, con la separazione tra i coniugi [REDACTED] che ha lasciato in capo al Sig. Paolo Tripolino l'onere di sostentamento suo e del figlio.

Conforta il giudizio di meritevolezza della ricorrente altresì la circostanza che, secondo quanto attestato dal gestore della crisi, al momento della presentazione della presente proposta non risultano essere stati impugnati atti del debitore da parte dei creditori.

Il debitore non ha mai fatto accesso in precedenza all'istituto dell'esdebitazione.

Il Giudice, preso atto di quanto sopra, e ritenuto pertanto che sussistano in capo al debitore istante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere al beneficio dell'esdebitazione del sovraindebitato incapiente,

Visto l'art. 283 CCII

CONCEDE

l'esdebitazione ai sensi dell'art. 283 CCII in favore dei debitori incapienti **Paolo Tripolino** (C.F.: TRPPLA65L08G348C), nato l'8/7/1965 a Partinico (PA), [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e **Domenico Tripolino** (C.F.: TRPDNC90B11Z112I), nato l'11/2/1990 in Germania

ONERA

il debitore di presentare entro il 31 dicembre di ciascuno dei quattro anni successivi alla pubblicazione del presente decreto, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alla sopravvenienza di utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento, tenuto conto che la valutazione di rilevanza *“deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”* (cfr. art. 283, co. 2, CCII).

DISPONE

che il debitore dia comunicazione del presente decreto a tutti i creditori nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione, con l'avvertimento che gli stessi potranno proporre opposizione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

INVITA

L'OCC a vigilare sulla tempestività del deposito della dichiarazione annuale relative alle

sopravvenienze.

Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al debitore e all'OCC.

Così deciso in Pisa il 3/7/2024

Il Giudice
dott. Marco Zinna